

“Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”

Accordo Stato Regioni n. 168 del 20 ottobre 2015

Deanna Calteri e Anna Ceccarelli

Consultazione plenaria del Sistema Trasfusionale

Roma, 1 giugno 2016

AGENDA

Attività in capo:

- alle **Regioni**
- alle **Strutture Regionali per il Coordinamento delle attività trasfusionali (SRC)**

Parole chiave

In sintesi...



Unicità tariffe

Punto 3 dell'Accordo

- Le **tariffe** individuate sono **uniche** a livello nazionale e sono utilizzate per **gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate.**
- Le Regioni possono prevedere tariffe inferiori, a fronte di specifica contabilità analitica di determinazione dei costi, limitatamente agli scambi intraregionali tra strutture sanitarie pubbliche, fatte salve altre modalità intraregionali di finanziamento della produzione trasfusionale e di gestione delle compensazioni tra strutture sanitarie pubbliche.



Acquisizione medicinali plasmaderivati

Punto 5 dell'Accordo

Ai fini del perseguimento dell'autosufficienza nazionale e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovraregionale, **le Regioni e Province autonome acquisiscono in via prioritaria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi) derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati commerciali, individuando anche le adeguate forme di dispensazione diretta.**



Programmazione

Punto 6 dell'Accordo

REGIONI e SRC

La **programmazione** della produzione di plasma da **inviare alla lavorazione industriale** viene **condivisa** con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, **sia a livello regionale sia nazionale.**



Prodotti intermedi e semilavorati

Punto 8 dell'Accordo

Al fine di facilitare lo scambio tra le Regioni e Province autonome di prodotti **intermedi e semilavorati**, entro 30 giorni dalla definizione del presente accordo, si costituisce, con il coordinamento del CNS, un **gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Ministero e delle Regioni e Province autonome**, con lo scopo di elaborare, sulla base di una analisi dei costi, una proposta di **indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati**, che a conclusione dei lavori, sarà resa nota dal CNS con apposito atto.



Tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati comunicata dal CNS con nota prot. n. 453 del 23/02/2016



Gestione scambi interregionali

Punto 9 dell'Accordo

Ai fini della gestione economico-finanziaria, le Regioni e Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), **gestiscono gli scambi interregionali** dei medicinali derivati da plasma nazionale attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, con cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti.



Adesione ad aggregazioni interregionali

Punto 11 dell'Accordo

Al fine di ottimizzare i risultati del sistema di produzione di emoderivati da plasma nazionale, conseguendo i previsti livelli qualitativi e perseguendo l'economicità e l'appropriatezza della gestione dei medicinali plasmaderivati, le Regioni e le Province autonome, attraverso il coinvolgimento e supporto delle **Strutture regionali di coordinamento (SRC)**, **aderiscono ad aggregazioni interregionali**, attraverso specifici accordi, per il conferimento del plasma alla lavorazione industriale, con riferimento a masse critiche ottimali di plasma da lavorare ed alla opportunità di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semilavorati all'interno delle singole aggregazioni e tra le stesse.



Gare interregionali per la plasmaderivazione

Punto 12 dell'Accordo

Le Regioni e Province autonome, con il supporto delle SRC, si impegnano a promuovere l'indizione di **procedure di gara interregionali** per l'affidamento del servizio di trasformazione industriale del plasma per la produzione di medicinali emoderivati, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire i collegamenti con SISTRA per l'alimentazione dei relativi flussi informativi.



Recepimento dell'Accordo e decorrenza delle tariffe

Punto 13 dell'Accordo

Le Regioni e Province autonome **recepiscono** il presente accordo entro sei mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini dell'attuazione del medesimo.

L'applicazione delle tariffe decorre dal 1 luglio 2016.



Monitoraggio dell'Accordo

Punto 14 dell'Accordo

In fase di prima applicazione, il presente accordo è sottoposto a **monitoraggio** da parte delle Regioni e Province autonome, **attraverso le SRC** e con il coordinamento del CNS, ogni sei mesi, al termine dei quali si propone l'eventuale aggiornamento dello stesso, ivi inclusa l'indicazione di modalità e criteri che ne consentano la pronta revisione in rapporto ai cambiamenti risultanti dall'evoluzione del sistema, con particolare riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con le Aziende di produzione di emoderivati autorizzate ai sensi del decreto 5 dicembre 2014.



In sintesi

- **Recepimento Accordo entro 6 mesi**
- **Tariffe uniche a livello nazionale dal 1 luglio 2016**
- **Programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione condivisa con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue**
- **Utilizzo prioritario di plasmaderivati da conto lavorazione**
- **Gestione scambi interregionali di emocomponenti, plasmaderivati, prodotti intermedi e semilavorati attraverso SISTRA**
- **Promozione della adesione ad Accordi interregionali e promozione della indizione di gare interregionali**
- **Impegno al monitoraggio dell'Accordo**

